

Foglio Federale

Berna, 15 settembre 1972

Anno LV

Volume II

N° 37

Si pubblica di regola una volta la settimana. Abbonamento annuo fr. 22 (semestrale fr. 16, estero fr. 37) con allegata la Raccolta delle leggi federali. Rivolgersi alla Tipografia Grassi & Co. (già Tipo-lito Cantonale) Bellinzona
Telefono 092/25 18 71 - 25 18 72 — Ccp 65-690

11325

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale che modifica quella sulle dogane

(Del 16 agosto 1972)

Onorevoli signori, presidente e consiglieri,

Ci pregiamo di sottoporvi, con il presente messaggio, un disegno di legge federale che modifica quella sulle dogane.

I. Situazione iniziale

La legge federale sulle dogane (LD) data del 1° ottobre 1925. Dalla sua entrata in vigore il 1° ottobre 1926, essa è stata leggermente modificata solo tre volte (art. 14, 17 e 48). Nonostante la sua lontana origine, essa è ancora considerata una legge soddisfacente. Nel corso della sua lunga esistenza, la prassi giudiziaria e amministrativa ha infatti contribuito ad accentuare l'inequivocità delle sue norme. Nei punti essenziali le disposizioni della legge sulle dogane soddisfano pertanto alle odierne esigenze. Tuttavia, per effetto delle evoluzioni nel campo sociale, economico e tecnico taluni ordinamenti non rispondono più alle particolarità dei tempi moderni e richiedono quindi una revisione. Ciò concerne da un canto le franchigie — procedenti dalle esperienze fatte durante i tempi di crisi e considerate oggi giorno come poco liberali — e d'altro canto certi ordinamenti procedurali la cui applicazione costituisce nella pratica un ostacolo sempre più grande e invalida gli sforzi che a cagione della carenza di personale l'amministrazione

delle dogane è costretta a intraprendere al fine di semplificare, sveltire e razionalizzare il movimento delle merci.

II. Scopo della revisione

Scopo principale della revisione è di procedere a degli adattamenti nel campo delle franchigie e della procedura doganale. Oltre a adattamenti concreti, occorre raggiungere una maggiore flessibilità nella struttura del diritto. Le condizioni economiche e le condizioni del traffico nelle imprese, nonché i sistemi di organizzazione in quest'ultime sono soggetti a rapidi mutamenti, cosicché non è possibile prevedere soluzioni doganali adeguate alle nuove situazioni. Il disegno tiene conto, particolarmente con gli articoli 72^a e 142 capoverso 2, della necessità di disporre della maggior flessibilità possibile. I commenti inerenti a tali articoli preciseranno le soluzioni proposte.

La dogana è sicuramente il campo giuridico in cui le convenzioni, le decisioni e le raccomandazioni internazionali esplicano il loro maggior influsso.

Tuttavia non sembra essere oggi il momento opportuno per procedere a modificazioni fondamentali della legislazione doganale. La revisione deve perciò limitarsi all'estensione delle franchigie e alle agevolazioni della procedura doganale.

III. Procedura di consultazione

L'amministrazione delle dogane ha iniziato alcuni anni or sono i lavori preliminari per una revisione parziale della legge sulle dogane. Detti lavori si conclusero in un disegno preliminare che fu sottoposto alle cerchie economiche interessate nel mese di febbraio 1972. Tutte le associazioni e organizzazioni consultate accolsero molto favorevolmente il disegno preliminare e la necessità di una revisione fu riconosciuta all'unanimità; la struttura e il contenuto del disegno furono pure integralmente approvati. Il disegno (art. 42 cpv. 1) tien conto delle apprensioni manifestate da cerchie dei punti franchi riguardo ad una formulazione troppo vaga delle condizioni alle quali è subordinata l'istituzione di depositi doganali. Non si è invece tenuto conto di una proposta intesa ad ottenere che all'atto dello sdoganamento con carta di passo ai fini dell'importazione per uso temporaneo sia prevista non soltanto la franchigia ma anche la possibilità di uno sdoganamento parziale. Tale proposta fu stralciata perché secondo la prassi odierna il vigente ordinamento è più favorevole per il contribuente, considerato che quando entra in linea di conto soltanto un condono parziale dei tributi può essere concessa, in generale, la franchigia completa.

IV. Osservazioni in merito alle singole disposizioni

Articolo 14, numeri 4, 5 e 8

Missioni diplomatiche, posti consolari, missioni particolari, organizzazioni interstatali e uffici internazionali, nonché missioni permanenti presso tali organizzazioni.

I numeri 4 e 5 sono adattati agli ordinamenti delle vigenti convenzioni internazionali. La designazione dei beneficiari corrisponde alla terminologia internazionale (Convenzione di Vienna del 18 aprile 1961 sulle relazioni diplomatiche, RU 1964 431; Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari, RU 1968 843).

Numero 9

Corredi nuziali

D'ora in poi le persone di sesso maschile hanno pure diritto alla franchigia per i corredi nuziali, alle stesse condizioni stipulate per le persone di sesso femminile.

Numero 10

Oggetti ereditati

La franchigia è estesa ai legati, nonché agli oggetti che il disponente, in vita, assegna ad un erede conteggiandoli sulla sua eredità.

Numero 11

Doni a indigenti e danneggiati; veicoli per invalidi

Gli «effetti accompagnanti i trasporti dei poveri» a tenore delle odierne disposizioni (cfr. art. 16 del regolamento d'esecuzione della legge sulle dogane) si riscontrano solo molto di rado. Come sinora, essi possono essere d'altronde sdoganati in base alle prescrizioni concernenti le masserizie di trasloco e gli effetti da viaggio. D'altro canto la legge sulle dogane non contiene ancora alcuna disposizione riguardo alle importazioni effettuate per il tramite d'opere internazionali di soccorso. Il nuovo articolo 14 numero 11 supplirà a tale lacuna. Esso permetterà alla Svizzera di accettare la raccomandazione dell'8 giugno 1970 del Consiglio di cooperazione doganale a Bruxelles (Consiglio di cooperazione), intesa a sveltire lo sdoganamento di invii di soccorso in caso di catastrofi.

I veicoli a motore per invalidi sono ammessi in franchigia sulla scorta di una prassi introdotta dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane; tale ordinamento sarà ora inserito nella legge. Fruiranno della franchigia gli invalidi poco abbienti che devono assumere essi stessi le spese d'acquisto del veicolo.

Numero 14

Oggetti per esposizioni pubbliche; oggetti destinati a istituti di pubblica istruzione, ospedali e case di cura pubblici o di pubblica utilità.

Con la modificazione dell'articolo 14 numero 14 è anzitutto ampliata la cerchia degli oggetti che per la loro natura possono beneficiare della franchigia. Sarà così istituita la base legale per una prassi che l'amministrazione delle dogane è stata costretta ad introdurre già da qualche tempo a cagione del perfezionamento dei metodi d'insegnamento nelle scuole (per es. laboratori di lingue) ed anche in conseguenza dell'introduzione di nuovi mezzi ed impianti tecnici per la cura dei malati. In particolare trattasi di quanto segue: la franchigia di cui beneficiano presentemente «gli oggetti didattici dimostrativi destinati a istituti di pubblica istruzione» è estesa a tutti gli oggetti destinati direttamente all'insegnamento e alla ricerca in istituti di pubblica istruzione o di pubblica utilità. Gli ospedali e le case di cura pubblici o di pubblica utilità (per es. infermerie e simili in ricoveri per anziani) potranno importare in avvenire in franchigia non soltanto strumenti e apparecchi «di medicina e di chirurgia», bensì tutti gli strumenti e apparecchi serventi all'esame e al trattamento dei pazienti. Riguardo agli oggetti di collezione la gamma delle possibilità d'impiego è allargata: i termini «collezioni pubbliche» sono sostituiti con «per esposizioni pubbliche».

Articolo 16

Merci di ritorno

Conformemente alla raccomandazione del 6 giugno 1967 del Consiglio di cooperazione doganale di Bruxelles concernente le merci reimportate, le merci che ritornano intatte nel Paese di provenienza devono essere ammesse in franchigia in tal Paese (ciò che è d'altronde prescritto anche all'art. 17 cpv. 2 della Convenzione AELS). Con il nuovo tenore dell'articolo 16 capoverso 1, tale disposizione è inserita nella legge; è mantenuta la condizione, pure prevista nella raccomandazione di Bruxelles, secondo la quale la merce dev'essere rispedita al mittente in Svizzera o per ordine e conto di quest'ultimo. Circa le merci reimportate modificate e che devono pertanto essere sdoganate, il disegno accorda un'agevolazione che la legge finora non prevedeva: se un difetto è stato scoperto soltanto durante la lavorazione della merce, all'atto della reimportazione può essere concessa la franchigia totale o parziale (cpv. 3). La stessa agevolazione sarà accordata anche per le merci estere riesportate modificate, ossia il dazio riscosso all'importazione potrà essere restituito integralmente o parzialmente (cpv. 3).

Articolo 41 capoverso 2

Traffico con bolletta di cauzione

Secondo il diritto vigente, nel traffico con bolletta di cauzione i tributi d'entrata sono garantiti mediante deposito in contanti o fideiussione e resti-

tuiti o sgravati della fideiussione soltanto se entro il termine fissato la bolletta di cauzione è presentata con la merce ad un ufficio doganale per lo scarico. Se si omette di scaricare la bolletta, i tributi garantiti sono allibrati definitivamente anche se è accertato che la merce ha lasciato il Paese. Orbene, secondo le circostanze che sono all'origine dell'omissione, la riscossione del dazio può rappresentare un rigore eccessivo.

La modificazione ha lo scopo di permettere all'amministrazione delle dogane, allorché l'esportazione e l'identità della merce sono comprovate, di scaricare posticipatamente la bolletta di cauzione entro 60 giorni a contare dalla scadenza del termine di validità; l'omissione dev'essere naturalmente dovuta a motivi particolari, degni di riguardo. Tale possibilità tien conto di un desiderio reiteratamente espresso da cerchie di spedizionieri.

Articolo 42

Depositi doganali

Il diritto vigente limita geograficamente l'istituzione di punti franchi «alle piazze commerciali più importanti» e alle località in cui trovasi un ufficio doganale principale (art. 82 cpv. 1 del regolamento d'esecuzione della legge sulle dogane). D'ora in poi si potranno istituire dei punti franchi doganali ovunque esista una necessità d'interesse economico generale. Ciò deriva dal fatto che, segnatamente a causa dell'aumento dei trasporti stradali e della costruzione di autostrade, si cercano delle possibilità di deposito non soltanto sulle piazze commerciali, bensì anche su arterie importanti, nei punti d'incrocio del traffico e nei punti d'intersezione ferrovia-strada. Per principio, l'istituzione e l'esercizio di punti franchi doganali rimangono riservati alle amministrazioni ferroviarie e alle società di deposito propriamente dette poiché, dato la loro natura, solo tali istituzioni offrono la garanzia che i depositi siano accessibili a ognuno e non rimangano riservati a certi gruppi di clienti privilegiati.

Le disposizioni concernenti il deposito privato (cpv. 2) sono allentate per quanto riguarda la gamma delle merci ammesse in deposito. Il deposito privato dev'essere autorizzato per tutte le merci del commercio all'ingrosso; esso non sarà più limitato alle merci che «non vengono fabbricate in Svizzera o la cui fabbricazione indigena non abbia alcuna importanza per il commercio d'esportazione». La competenza di designare le merci, attribuita finora al Dipartimento federale delle finanze e delle dogane, è delegata alla Direzione generale delle dogane. L'autorizzazione potrà essere concessa anche in casi singoli che esulano dall'ammissione generale di determinati generi di merci.

Articolo 47 capoverso 6

Traffico con carta di passo

L'allentamento previsto per lo scarico delle bollette di cauzione sarà adeguatamente esteso al traffico con carta di passo. Si rimanda a tal riguardo a quanto esposto all'articolo 41 capoverso 2.

Articolo 72^a e 142 capoverso 2

Agevolezze procedurali

La penuria di personale e i continui cambiamenti delle condizioni costringono l'amministrazione e l'economia privata a modificare costantemente il loro sistema di lavoro e soprattutto a renderlo più razionale. Si adottano viepiù nuovi mezzi ausiliari tanto nel campo della tecnica quanto in quello dell'organizzazione. Tale febbrile evoluzione esige — come abbiamo già esposto alla cifra II — una più grande flessibilità della procedura doganale.

Il disegno tien conto di detta necessità con l'introduzione di due innovazioni. Da un canto, quando una modificazione generale della procedura si rileva opportuna, il Consiglio federale deve avere la competenza d'introdurre, a certe condizioni, delle semplificazioni mediante emanazione di ordinanze (art. 142 cpv. 2). Lo scopo prefisso può tuttavia essere integralmente raggiunto soltanto se si dà all'amministrazione la possibilità di adattare o di fissare la procedura doganale tenendo conto anche di situazioni particolari. Ciò è lo scopo cui tende l'articolo 72^a. Tale disposizione assolutamente nuova autorizza la Direzione generale delle dogane a concludere con certi contribuenti degli accordi istituenti un sistema di riscossione che tien adeguatamente conto delle particolarità dell'azienda del contribuente. Siffatti accordi potranno naturalmente essere conclusi soltanto se a causa dell'esistenza di situazioni veramente particolari l'applicazione della procedura doganale normale si rivelasse irrazionale. La «conditio sine qua non» di ogni accordo di tal genere è evidentemente che non risulti una diminuzione degli introiti doganali legalmente dovuti e che l'amministrazione delle dogane possa applicare i necessari provvedimenti di sicurezza e di controllo. Concludendo degli accordi occorre altresì badare che il trattamento doganale semplificato non pregiudichi le condizioni di concorrenza degli altri contribuenti. L'articolo 72^a collima del rimanente con una prescrizione della legge sulle dogane germaniche (§ 79 cpv. 3) riguardo alla quale la letteratura di diritto doganale tedesca spiega che essa accresce l'elasticità del diritto doganale, permette in singoli casi e in determinati gruppi di casi di notevolmente semplificare la procedura doganale e offre infine all'amministrazione delle dogane la possibilità di rinunciare a lunghi e complicati esami particolareggiati (Commento Bail-Schädel-Hutter, pag. 492).

Articolo 127 capoverso 1 numero 4

Condono del dazio

Contrariamente ad altre leggi tributarie (per es. legge sull'alcool, art. 69 cpv. 3), la legge sulle dogane non contiene una «clausola mitigante» di portata generale. Orbene, da un canto l'accresciuta complessità della dogana — segnatamente della procedura doganale — dovuta ad un continuo aumento

delle prescrizioni (soprattutto a causa degli ordinamenti internazionali) e d'altro canto la penuria di personale nella cerchia dei contribuenti quanto in quella dell'amministrazione cagionano talvolta delle situazioni tali che, nel caso concreto, la riscossione dei tributi doganali dovuti a tenore della legge appare così iniqua al contribuente e perfino all'amministrazione che una rinuncia s'impone. Bisogna poter tener conto in avvenire di tali situazioni. In una procedura di consultazione fu suggerito di abbandonare la riserva secondo la quale il condono del dazio non può essere concesso quando esistano delle circostanze che influiscono sulla fissazione dei tributi. Tuttavia, la correzione delle basi per la determinazione dei tributi non collima con la natura d'un condono dei diritti. Occorre quindi tener conto di quei motivi che sono estranei alla fissazione dei tributi, ossia di quelli che conferiscono alla normale riscossione dei diritti un carattere di rigore.

Articolo 137 capoverso 3

Corpo delle guardie di confine

Il nuovo testo non menziona più il grado del comandante del Corpo delle guardie di confine. Il comandante riveste già oggi il grado di tenente colonnello.

Articolo 142 capoverso 2

Disposizioni esecutive

I commenti inerenti a tale disposizione sono già esposti all'articolo 72^a.

Articolo 142 capoverso 3

Esecuzione

Nel singolo caso v'è presentemente sovente incertezza riguardo alla questione di sapere se le disposizioni esecutive nazionali concernenti convenzioni internazionali e decisioni di organizzazioni internazionali debbano essere emanate fondandosi sulla legge o sul regolamento d'esecuzione. Se una materia era finora trattata dalla legge e non era oggetto di disposizioni di diritto esecutivo, le rispettive prescrizioni d'esecuzione inerenti ad una disposizione internazionale dovrebbero pure essere emanate sotto forma di legge anche se si trattasse di un punto insignificante. Nello stretto ambito della dogana la competenza può essere delegata in modo generale al Consiglio federale. Per quanto concerne le raccomandazioni di organizzazioni internazionali nel campo della dogana, esse si riferiscono in generale ad agevolazioni a favore del pubblico. La delegazione della competenza al Consiglio federale è intesa a non ritardare inutilmente l'applicazione di tali agevolazioni.

Articoli 109 - 116 LD;

Articolo 50 capoverso 2 della legge sulla procedura amministrativa

Ricorsi

La revisione della legge sulle dogane offre lo spunto per ristabilire a 60 giorni il termine fissato per la presentazione di ricorsi in prima istanza, termine che nella tendenza generale all'uniformazione in tal campo è stato ridotto alla metà con la legge federale sulla procedura amministrativa. I contribuenti e l'amministrazione sono concordi che il termine di 30 giorni è troppo breve. Dato che la maggior parte degli invii sono dichiarati dagli spedizionieri, la decisione dell'ufficio doganale (il documento doganale) non è indirizzata direttamente alla persona che è tenuta a pagare. Trascorre quindi un certo tempo fin che quest'ultima sia informata del genere di sdoganamento. Un ulteriore periodo di tempo trascorre anche fino al momento in cui l'interessato riceve dal suo fornitore all'estero i dati che gli permetteranno di decidere se intende interporre ricorso o no. Considerate tali particolari condizioni e necessità, che rivestono soprattutto importanza nelle questioni tariffali, il termine di almeno 60 giorni per presentare ricorso in prima istanza contro lo sdoganamento risponde ad un'imperiosa necessità. D'altronde, tra le innovazioni dell'intera opera di revisione, la reintroduzione del termine di 60 giorni è quella che ha raccolto i più larghi consensi nella procedura di consultazione.

Articolo 48 lettere e, g del decreto che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari

Assoggettamento all'imposta

La revisione della legge sulle dogane implica, in due punti, un adattamento del decreto che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari. L'articolo 48 lettera e dovrà tener conto della nuova definizione degli oggetti ammessi in franchigia a tenore dell'articolo 14 numero 14 della legge sulle dogane.

Assoggettando all'imposta certe merci svizzere di ritorno (art. 48 lett. g) si vuol impedire che l'estensione della franchigia a favore delle merci svizzere di ritorno provochi una notevole lacuna nell'imposizione. Trattasi di evitare che una merce esportata esente da imposta possa, all'atto della reimportazione come merce di ritorno, essere venduta o utilizzata all'interno del Paese senza essere assoggettata all'imposta.

V. Costituzionalità

La costituzionalità del disegno risulta, per quanto attiene alla legge sulle dogane, dall'articolo 28 della Costituzione federale. Riguardo alla modificazione della legge federale sulla procedura amministrativa, essa si fonda sull'articolo 103 della Costituzione. In merito al decreto del Consiglio federale

che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari, la costituzionalità della modificazione poggia sull'articolo 41^{ter} della Costituzione federale e sull'articolo 8 delle rispettive disposizioni transitorie.

Visto quanto precede, vi proponiamo di accettare l'allegato disegno di legge federale che modifica quella sulle dogane.

Gradite onorevoli signori, presidente e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

Berna, 16 agosto 1972.

In nome del Consiglio federale svizzero,

Il presidente della Confederazione:

Celio

Il cancelliere della Confederazione:

Huber

Legge federale sulle dogane

LF del . . . che la modifica

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 28, 103 e 41^{ter} della Costituzione federale;
visto il messaggio del Consiglio federale del 16 agosto 1972¹⁾,

decreta:

I

La legge federale del 10^o ottobre 1925²⁾ sulle dogane è modificata come segue:

Art. 6 cpv. 2

² Restano riservate le eccezioni stabilite nella presente legge o sulla scorta della stessa.

Art. 14 numeri 4, 5, 8 a 11 e 14

4. Merci per l'uso ufficiale da parte di missioni diplomatiche, posti consolari e missioni particolari, di organizzazioni interstatali e uffici internazionali aventi sede in Svizzera e con i quali fu concluso un corrispondente accordo, oppure da parte di missioni permanenti presso tali organizzazioni;
5. Merci per l'uso personale da parte di capi di Stato esteri soggiornanti in Svizzera e, qualora non siano cittadini svizzeri: da parte di rappresentanti diplomatici, funzionari di consolati, rappresentanti dello Stato speditore in missioni particolari e membri del personale diplomatico attribuiti a tali missioni, funzionari dirigenti e superiori appartenenti alle organizzazioni interstatali e agli uffici internazionali

¹⁾ FF 1972 II, 189

²⁾ RS 631.0

menzionati al numero 4, oppure da parte di collaboratori diplomatici delle missioni permanenti presso tali organizzazioni. Le stesse agevolazioni sono concesse ai membri delle famiglie aventi economia domestica in comune con le persone summenzionate; merci destinate al primo insediamento di membri del personale amministrativo e tecnico attribuiti alle missioni, ai posti, alle organizzazioni ed agli uffici citati al numero 4, sempreché i destinatari non siano cittadini svizzeri. Il Consiglio federale può concedere ulteriori agevolazioni secondo l'uso internazionale;

...

8. le masserizie usate degli immigranti, destinate al loro proprio uso ulteriore;
 9. i corredi e i doni nuziali di persone che, sposandosi, abbandonano il loro domicilio all'estero e si stabiliscono in Svizzera, qualora la sposa o lo sposo siano domiciliati o dimorino in modo permanente in Svizzera e gli oggetti siano destinati durevolmente al loro proprio uso casalingo. Il Consiglio federale può concedere la franchigia anche per le masserizie domestiche di coniugi immigranti il cui matrimonio è stato celebrato poco prima del trasferimento di domicilio.
 10. gli oggetti usati provenienti dalla successione di un disponente che aveva il suo ultimo domicilio all'estero, devoluti agli eredi legali, istituiti o fruitori di un legato, domiciliati in Svizzera. Il Consiglio federale può concedere la franchigia anche per gli oggetti che il disponente, in vita, assegna ad un erede conteggiandoli sulla sua eredità.
 11. le merci spedite dall'estero in dono a indigenti o a persone danneggiate da eventi straordinari oppure a opere caritative affinché siano consegnate a tali persone; i veicoli a motore per invalidi poco abbienti che a causa delle loro infermità sono tenuti a utilizzare tali mezzi, sempreché detti invalidi debbano assumere le spese d'acquisto.
- ...
14. gli oggetti d'arte e gli oggetti da collezione per esposizioni pubbliche, gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca destinati a istituti di pubblica istruzione o di pubblica utilità, gli strumenti e gli apparecchi impiegati per l'esame e il tratta-

mento di pazienti, destinati a ospedali e case di cura pubblici o di pubblica utilità, sempreché tutti questi oggetti siano importati dai destinatari o direttamente per loro conto e non siano ceduti a terzi all'interno del Paese;

Art. 16

6. Agevolezze
del traffico
a) Merci di
ritorno

¹ Le merci esportate, provenienti dal libero traffico interno, rispeditte intatte al mittente in Svizzera, sono ammesse in franchigia. Gli importi di dazio che furono riscossi o rifiutati per effetto dell'esportazione, sono restituiti o novamente riscossi.

² È rimborsato il dazio sulle merci estere sdoganate all'importazione che, a causa di rifiuto del destinatario o di rescissione del contratto di vendita o di commissione, o perché rimaste invendute, ritornano intatte al mittente all'estero; non è riscosso un dazio d'uscita.

³ Per le merci in conformità del capoverso 1, che sono reimportate modificate, può essere concessa la franchigia totale o parziale se il rinvio è effettuato a causa di un difetto scoperto solo durante la lavorazione della merce. Per le merci giuste il capoverso 2, che sono riesportate modificate, il dazio riscosso all'importazione può essere restituito integralmente o parzialmente quando siano adempite le stesse condizioni.

⁴ Le disposizioni particolareggiate saranno emanate mediante ordinanza.

Art. 41 cpv. 2

² Il contribuente riceve, come prova dell'avvenuta operazione, una bolletta di cauzione. Questa sarà dichiarata per lo scarico all'ufficio doganale competente entro il termine stabilito; contemporaneamente sarà presentata la merce nello stato in cui fu spedita e con chiusura doganale intatta, se la spedizione è stata effettuata sotto chiusura. Se la bolletta di cauzione non è scaricata, i tributi garantiti sono conteggiati definitivamente. Se, per motivi degni di riguardo, all'atto di esportare la merce si è omesso di scaricare la bolletta di cauzione, lo scarico può essere posticipatamente autorizzato qualora entro 60 giorni a contare dalla scadenza del termine di validità della bolletta di cauzione sia presentata un'adeguata domanda e la riesportazione nonché l'identità della merce siano comprovate in modo irreprensibile.

Art. 42

3. Traffico di
deposito
a) Deposito
delle merci in
franchigia di
dazio

¹ Per il deposito di merci non sdoganate il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane può autorizzare le amministrazioni ferroviarie e le società di deposito ad istituire dei

magazzini di deposito doganali (distretti franchi doganali e magazzini di deposito federali) quando esista una necessità d'interesse economico generale, soprattutto in vista di una riesportazione o di una destinazione ancora incerta delle merci. L'autorizzazione può essere subordinata a oneri e a prestazioni finanziarie.

² Per generi di merci del commercio all'ingrosso la Direzione generale delle dogane può ammettere il deposito privato, prevedendo quantità minime per l'immissione e l'asportazione. Le liste delle merci ammesse al deposito privato devono essere pubblicate. In singoli casi la Direzione generale delle dogane può anche autorizzare il deposito privato di altre merci quando il deposito in magazzini doganali non sia possibile o si riveli inopportuno. Le merci destinate al deposito privato sono sdoganate con bolletta di cauzione o mediante iscrizione in conto corrente.

Art. 47 cpv. 6

⁶ Nel traffico con carta di passo il diritto al rimborso dei tributi garantiti per le merci estere e il diritto alla reimportazione in franchigia per le merci indigene sono riconosciuti soltanto se la riesportazione o la reimportazione sono effettuate nel modo prescritto e entro il termine regolamentare e siano ufficialmente accertate dalla dogana. Se, per motivi degni di riguardo, all'atto di riesportare o di reimportare la merce si è omesso di scaricare la carta di passo, lo scarico può essere posticipatamente autorizzato qualora sia presentata un'adeguata domanda entro 60 giorni a contare dalla scadenza del termine di validità della carta di passo e la riesportazione o la reimportazione, nonché l'identità della merce siano comprovate in modo irreprensibile.

Art. 72^a (nuovo)

Per semplificare il trattamento doganale la Direzione generale delle dogane può concludere con certi contribuenti degli accordi circa il sistema di riscossione dei tributi da parte dell'amministrazione delle dogane e il procedimento doganale. Tali accordi sono ammessi soltanto se non provocano una diminuzione dei proventi e se non minacciano di seriamente pregiudicare le condizioni di concorrenza.

VIII. Accordi

Art. 109

¹ Istanze di ricorso sono:

- a. le Direzioni di circondario per le decisioni prese dagli uffici doganali;

Istanze e
procedimento

- b. la Direzione generale delle dogane per le decisioni di prima istanza o le decisioni di ricorso prese dalle Direzioni di circondario;
- c. la Commissione di ricorso in materia doganale per le decisioni di prima istanza o le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane concernenti:
 - 1. l'imposizione dei dazi, compresi l'obbligo di pagare il dazio, le franchigie, le agevolzze doganali e lo sdoganamento intermedio;
 - 2. la classificazione tariffale a scopi diversi dalla riscossione del dazio;
 - 3. la tassa di statistica;
- d. il Dipartimento federale delle finanze e delle dogane per le decisioni di prima istanza prese dalla Direzione generale delle dogane e non sottostanti al ricorso presso la Commissione di ricorso in materia doganale, nonché per le decisioni di ricorso della Direzione generale delle dogane non sottostanti al ricorso presso la Commissione di ricorso in materia doganale né al ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale;
- e. il Tribunale federale per le decisioni di ricorso prese dalla Direzione generale delle dogane, dalla Commissione di ricorso in materia doganale e dal Dipartimento federale delle finanze e delle dogane che sottostanno al ricorso di diritto amministrativo presso il Tribunale federale.

² Il termine per la presentazione del primo ricorso contro lo sdoganamento è di 60 giorni a decorrere dalla data dello sdoganamento.

³ Per il procedimento di ricorso fanno stato del rimanente le disposizioni degli articoli 44 e segg. della legge federale sulla procedura amministrativa e degli articoli 97 e segg. della legge federale sull'organizzazione giudiziaria.

Art. 110-116

Abrogati

Art. 127 cpv. 1 numero 4 (nuovo) e cpv. 2

- 4. in altri casi, quando a causa di circostanze straordinarie non concernenti la fissazione dei tributi la riscossione costituirebbe un rigore particolare.

² Verso domanda scritta, corredata dei necessari documenti giustificativi, la Direzione generale delle dogane decide circa il condono del dazio. Il termine per la presentazione di domande tendenti ad ottenere il condono del dazio è di un anno a contare dalla determinazione dei tributi, per gli sdoganamenti intermedi a decorrere dalla scadenza del termine di validità di tale sdoganamento.

Art. 137 cpv. 3

³ Ad ogni Direzione di circondario è attribuito un comandante delle guardie di confine, nonché il numero necessario di ufficiali, sottufficiali, appuntati e guardie.

Art. 142 capoversi 2 e 3

² Esso emana le disposizioni esecutive necessarie. Quando il traffico deve svolgersi rapidamente e senza intralci, come pure allorché necessità impellenti richiedono un'adeguata organizzazione aziendale dei vettori, degli importatori e dei destinatari di merci, esso può prevedere delle semplificazioni del procedimento doganale, purché non provochino una diminuzione dei proventi.

³ Esso emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione di trattati, decisioni e raccomandazioni internazionali riferentesi ad oggetti della presente legge.

II

Modificazione di altre disposizioni legali

1. La legge federale del 20 dicembre 1968 ¹⁾ sulla procedura amministrativa è completata come segue:

Art. 50

... della decisione; rimane riservato il termine di 60 giorni giusta l'articolo 109 capoverso 2 della legge sulle dogane per il primo ricorso contro lo sdoganamento.

2. Il decreto del Consiglio federale del 29 luglio 1941 ²⁾ che istituisce un'imposta sulla cifra d'affari è modificato come segue:

¹⁾ RS 172.021

²⁾ RS 641.20

Art. 48 lett. e e g

- e. di merci ammesse in franchigia di dazio in virtù dell'articolo 14 numeri da 3 a 16 e da 18 a 24 della legge sulle dogane, o per le quali i dazi d'entrata sono ridotti in conformità del numero 24 dell'articolo stesso, tranne gli oggetti per l'insegnamento e la ricerca e gli strumenti e gli apparecchi impiegati per l'esame e il trattamento di pazienti, destinati a ospedali e case di cura pubblici o di pubblica utilità, menzionati al numero 14;
- g. di merci di ritorno di provenienza svizzera a tenore dell'articolo 16 capoverso 1 della legge sulle dogane, purché non siano state esentate dall'imposta per effetto dell'esportazione. L'esenzione dall'imposta avviene mediante restituzione; per il procedimento fanno stato le disposizioni dell'articolo 49 capoverso 4. Gli importi inferiori a 10 franchi non sono restituiti;

III**Disposizioni finali**

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale stabilisce l'entrata in vigore.

Messaggio del Consiglio federale all'Assemblea federale concernente un disegno di legge federale che modifica quella sulle dogane (Del 16 agosto 1972)

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1972
Année	
Anno	
Band	2
Volume	
Volume	
Heft	37
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	11325
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	15.09.1972
Date	
Data	
Seite	189-204
Page	
Pagina	
Ref. No	10 110 711

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.